Nella versione infatti che ci dà il signor Questore per bocca di Pini, noi non crediamo indicati gli stessi autori che noi vediamo indicati poi, e dal Guidicini per bocca di Lolli, e del Buonafede.

Nel rapporto del signor Questore si accenna come il Pini, arrestato in Ancona, avesse fatto domanda di parlare con lui, e che egli, andato al carcere del Torrone per parlare seco lui, questi, dopo molta titubanza, gli abbia dichiarato che gli autori del furto Zanetti erano Romagnoli Luigi, Adamo ed Angelo Falchieri, Zaniboni Carlo, e che Ugolini era stato quello che aveva venduto la roba rubata al macellaio Traldi.

Cesare Bonafede per lo contrario ci enumera 14 i quali avrebbero preso parte, secondo lui, a quel furto. Essi sono: Luigi e Domenico Romagnoli, Raffaele Lambertini, Marzigoni Francesco, Gaetano Roversi, Serioli Prospero, Cesarino garzone di Zanetti, Guidicini Eugenio, Adamo Falchieri, Carlo Zaniboni, Franceschelli Cleto e Neri Eugenio. Infine il Lolli ci venne a dichiarare, che Bocchino cioè Guidicini gli affermò, che avevano commesso quel furto Zaniboni Carlo, Franceschelli Cleto, Romagnoli Luigi, ed esso Guidicini. Voi già dalla semplice enunciazione da me fatta avete veduto, come nel rapporto del sig. Questore non vi sia il nome di Franceschelli Cleto, nome il quale venne ripetuto dagli altri che avrebbero fatte le successive rivelazioni. Vedete inoltre indicato fra questi nomi, che il Questore afferma avere udito dalla bocca di Paolo Pini, quello di Angelo Falchieri, nome che poi si desidera invano nelle confidenze che ci vennero fatte da Cesare Buonafede e da Lolli Faustino. Avete osservato inoltre come il Lolli Faustino non ne enumeri che quattro, mentre il signor Questore ce ne nominava ben cinque. Buonafede poi ci venne enumerando i nomi di quattordici autori di quel furto.

Signori giurati, quando noi ci troviamo in cospetto di tre dichiarazioni, le quali in alcune parti diffierenziano l'una dall'altra, noi dobbiamo dire che in alcuna di queste variazioni vi sia l'errore; noi dobbiamo cercare quale di queste dichiarazioni sia effettivamente l'erronea o meglio se alcuna sia credibile, prescindendo ancora dalla disamina, se realmente queste confidenze siano state fatte, come ci venne affermato e dal Lolli e dal Buonafede.

lo credo, che la rivelazione, cui Lolli afferma raccolta dalla bocca di Guidicini, non meriti fede; per combattere la verità del detto di Lolli Faustino io non mi appiglierò alla considerazione personale del Lolli stesso, come fece il mio onorevole collega che prima vi ha parlato su questo capo d'accusa, ma mi atterrò invece alla dichiarazione di un altro condetenuto col Lolli Faustino e con Guidicini Eugenio, e voi vedrete, o signori, che quanto afferma il Lolli non fu che la ripetizione di quanto il Guidicini aveva detto in senso ben diverso.

Non già esso Guidicini si sarebbe confessato congiuntamente agli altri l'autore di quel furto Zanetti, ma sibbene egli avrebbe riferito al Lolli quanto contro di lui, e contro Franceschelli, Romagnoli e Zaniboni contenevasi nell'atto d'accusa. Io intende parlare della deposizione di Marchionni Paolo.

Egli dichiarò essere stato posto in carcere col Guidicini nel marzo 1863, e che vi stette dieci lunghi mesi; d'altro canto ritenete, vi prego, che, interrogato il Lolli Faustino in quel mese si sia trovato in carcere con Guidicini, rispose: nel mese d'agosto.

Or bene il Marchionni vi afferma, che il Guidicini aveva nelle mani una carta, e che stava leggendola. Sapete voi qual carta era quella? Era la sentenza della Sezione d'accusa che come colpevole del furto Zanetti lo rimandava davanti alla Corte d'assisie.

Il Guidicini, vedendo che fra gli accusati di quel furto vi erano veramente Franceschelli Cleto, e Romagnoli Luigi diceva, che per lui era mantenuta viva l'accusa, cioè che

sarebbe stato tradotto davanti alla Corte d'Assisie, mentre chè per gli altri, i cui nomi, quali imputati di quel furto, leggevansi nella sentenza, l'accusa era stata abbandonata, ed erasi dichiarato non farsi luogo a procedere. Voi comprenderete pertanto la facilità, con cui potè il Lolli Faustino travolgere i detti e dare senso diverso a quanto, lui presente, veniva detto da Guidicini. Guidicini affermava di essere accusato, e Lolli traduceva, che egli era non accusato unicamente, ma che egli era colpevole. Guidicini nominava coloro, che erano stati suoi pretesi complici, e Lolli senz' altro comprese, e credette, che fossero davvero complici di Guidicini.

Il detto di Lolli può essere figlio dell'errore oppure della menzogna e del calcolo.

Per vero Lolli Faustino sta sotto il peso, e ce lo disse il Pubblico Ministero, di una gravissima imputazione. Forse nell'animo suo voleva cercare un appiglio, un motivo, un mezzo per meritarsi un qualche favore, un qualche riguardo da quella Giustizia, a cui debbe rendere conto di un grave reato. Egli agiva però, se tale era il suo intimo pensiero, in modo più che leggiero, sconsigliato; egli non sapeva di avere a che fare con un'autorità giudiziaria, integra quale è quella che ora amministra la giustizia presso di noi; egli credeva, che facendosi delatore e travolgendo e falsificando quello che gli venne detto dal Guidicini, potesse trovare in quelle parole una tavola di salvamento.

Eccovi pertanto in qual modo questo Lolli Faustino si facesse accusatore di Cleto Franceschelli, di Romagnoli Luigi e di Zaniboni.

L'interpretazione, che io do alle parole di Lolli Faustino, è quella che ci viene porta dagli elementi di fatto addotti da Marchionni, il quale effettivamente non venne ad accusare alcuno, il quale si trovò in carcere ripetutamente con Guidicini, ed il quale se avesse udito dalla bocca di lui, che autore di quel furto non era solo esso Guidicini, ma ancora il Franceschelli ed il Romagnoli, non avrebbe mancato di venirlo a dichiarare davanti a voi. Giacchè voi avete presente, con quanta diligenza sia stato interrogato dal signor Presidente, come per tutti i modi sia stato richiamato a quello che credevasi che sapesse, e che egli affermava assolutamente di non sapere. Or bene, voi vedete che la versione, che ci dà il Lolli per averla udita dalla bocca del Guidicini, non è in alcuna maniera fondata.

Veniamo alla deposizione di Cesare Buonafede. Il documento, di cui ci fu data lettura e che emana dal signor Procuratore del Re presso questo Tribunale di Circondario, riguarda Neri Eugenio, uno di coloro che, a detto di Buonafede, avrebbero preso parte al furto Zanetti. Questo avveniva nella notte del 10 all' 11 di marzo, e Neri Eugenio solamente nel giorno 12 usciva dal carcere del Torrone. Signori, la eloquenza di questo e di quel documento, io credo che non possa essere pareggiata da quella d'alcun uomo; è il linguaggio dei fatti. È accertato pertanto, che Neri Eugenio non poteva prendere parte a quel furto; è accertato perciò, che, quando Buonafede veniva ad accusare il Neri Eugenio, non diceva il vero; e, se, o signori, non diceva il vero per Neri Eugenio, possiamo noi dire che dicesse la verità quando accusava dodici altri? Possiamo dire che Buonafede sia credibile quando accusa Franceschelli Cleto, quando accusa Romagnoli Luigi? oppur, se così vuolsi, se Buonafede errava in questa parte, con qual sicurezza si potrà dire, che non erri in altre? che non erri nell' indicare un altro nome? quello di Franceschelli o di Romagnoli? Io credo che ogni altra parola a questo riguardo sia superflua, perchè voi potrete ragionevolmente trarne la conseguenza che in questa parte Buonafede non ha detto la verità, e che, sebbene abbia voluto accusare se stesso, tuttavia non ha detto il vero, e che, se la verità vi è, forse consisterebbe in ciò che Buonafede è uno dei colpevoli.

Rimane la terza versione, la quale riguarda a quanto

il signor Questore afferma di avere udito dalla bocca di Pini Paolo. Io non posso per verità venire ad impugnare un documento, che emana da un' autorità, sebbene a me fosse sembrato più regolare che tale dichiarazione, relativa ad un processo già iniziato ed in corso, fosse assunta dal giudice istruttore, e che le confinenze interessanti la giustizia penale, che si è di già impedronita della causa, fossero fatte fare dal Paolo Pini all' autorità giudiziaria, qualora egli avesse espresso il desiderio di rivelare alcunchè. Ciò però nulla monta, o signori; io non voglio toglier fede a quel rapporto che vi venne mandato dal sig. Questore; io dico unicamente che questo rapporto porta la data dell' otto decembre 1863, e che il colloquio, che il sig. Questore avrebbe avuto con Pini Paolo, secondo quanto rusulta dal protocollo che venne assunto dal Delegato Dapel, si riferirebbe al mese di ottobre prossimo passato, ovvero al principio di novembre.

Ebbene, o signori giurati, non è egli possibile che nell'accennare tutti questi diversi nomi che gli sarebbero, secondo afferma, stati detti dal Pini Paolo e ciò due mesi circa prima, non abbia errato il sig. Questore che non abbia messo un nome per un altro, che per avventura la sua memoria non lo abbia tradito in quel momento?

Se immediatamente dopochè Pini avrebbe parlato, si fosse fatto questo protocollo; si fosse assunto un esame, e si fosse esteso un verbale, allora, o signori, io direi, quest' errore non è presumible: uno sbaglio si rende meno possibile, ma quando io veggo la distanza che corre dal giorno in cui ha avuto luogo un colloquio, dal giorno in cui furono profferiti diversi nomi, io dico, o signori, la memoria dell' uomo potrebbe fallire; e se possono errare uomini per ogni riguardo rispettabili, e funzionari pubblici, e, dico, potè pure errare il signor Questore di Bologna quando faceva il suo rapporto dell' 8 decembre 1863.

La mia opinione, che il sig. Pinna abbia errato, si rafforza, quando noi vediamo che quella stessa rivelazione, che egli dice di aver avuto, sarebbe fatto non già da uno, il quale avrebbe preso parte a questo furto Zanetti, ma da persona la quale ne avrebbe unicamente sentito parola. Giacchè oltre alla mancanza di qualsiasi elemento di prova contro il Pini, il suo nome non sarebbe stato neppure profferto dagli altri due rivelatori.

Soggiungo ora, se è possibile un errore in questi nomi, quale sarebbe il nome, su cui errò il sig. Questore?

Non pertanto ci troviamo nell'incertezza, ed innanzi a queste tre versioni ci troviamo a fronte un dubbio; lo potrete scioglier voi, o signori? Potrete dirmi che la versione Buonafede è la vera quando un documento lo contradice?

Possiamo dire che sia vera la versione che ci diede il Questore per bocca di Pini quando vediamo indicato un nome che nemmeno Buonafede ha indicato?

Si può ferse accettare la versione da lui dataci, senza negare le altre due, di Lolli e di Buonafede?

Possiamo noi dir vera la versione di Lolli quando la sua versione è spiegata nel modo il più naturale, il più preciso?

Non abbiamo nulla che trascini la nostra ragione, non abbiamo alcun documento, che ci induca a dire, che veramente coloro, che sono accusati, abbiano commesso quel reato, e noi in cospetto di ciò dobbiamo dichiarare non essere colpevoli gli accusati del furto Zanetti, specialmente poi per Franceschelli Cleto io credo, che non possa sussistere l'accusa.

Cleto Franceschelli è un giovane che ci venne detto da testimoni non tanto nel suo interesse che nell'interesse dell'accusa indotti, e dallo stesso sig. Traldi, il quale fu esaminato in questo capo d'accusa, ci venne detto, ripeto, che è un giovane onesto, attivo.

Or bene è egli naturale e ragionevole che questo Franceschelli Cleto, che deriva dal suo lavoro più che abbondanti mezzi di sussistenza, che teneva un ottima condotta, poteva, dico, il Franceschelli Cleto commettere un reato? dimostra tanta perversità di animo? che tende a procurare all'ozioso i mezzi di perdurare nell'infingardagine c nell'abborrimento al lavore?

Vedendo pertanto riguardo al Franceschelli Gleto escluse quelle presuuzioni di tendenza a commettere un reato, voi, o signori giurati, in cospetto ai gravissimi dubbi che esistono, voi vorrete dichiarare non colpevoli il Gleto Franceschelli e Luigi Romagnoli del reato loro ascritto.

E il vostro verdelto risponda, vel chiedo, alle speranze degli accusati e della difesa!

L'Avvocato GHILLINI, pel furto Zanetti, difende :

Ugolini Gaetano.

Illustrissimi signori giurati.

Pare alla difesa dell' Ugolini che in questa causa ella non abbia che a ribattere una contraddizione in cui l'Ugolini stesso sarebbe caduto, contraddizione che risulta tanto dall'esame scritto, quanto dal dibattimento orale. Non verrà la difesa a guardare menomamente se Ugolini abbia avuto parte nel reato Zanetti, o come sciente nella vendita d'oggetti rubati, o come faciente parte degli autori del reato stesso.

La difesa spera che, eliminata la contraddizione in cui l' Ugolini è caduto, possa venir a convincere la coscienza vostra che l'Ugolini non può ritenersi nè autore, nè complice del reato stesso. Non verrà nella tesi di guardare se questa complicità debba ritenersi necessaria o no, nol feci pel Merighi perchè la mia convinzione era tale che nè dell'una, nè dell'altra complicità esso fosse addebitabile: non lo farò nemmeno per l' Ugolini in quanto che la convinzione della difesa è che realmente Ugolini non sia imputabile nè come reo, nè come complice.

Qual è la contraddizione che la difesa vuol realmente combattere? si è quella che l'Ugolini ha negato d'aver venduto la seta, od almeno d'averne proposta la vendita al signor Luigi Traldi. Se vi fosse presso di noi il sistema inglese, non avressimo avuto bisogno di venire in questa disamina, poichè il sistema inglese non vuole punto che sieno interrogati gl'imputati: voi vedete quindi che la scienza ha su questo sistema fatto un passo, vuole che la condizione degli accusati sia messa in migliore posizione a loro vantaggio, in quanto che voi, o giurati, non possiate, nè dobbiate dalle loro contraddizioni trovare un motivo per devenire al giudizio sulla colpabilità del giudicabile. Questo sistema io lo credo retto e giusto, e faccio voti affinchè nella nuova organizzazione questo sistema sia adottato.

Mi si potrà obiettare che il sistema d'interrogare gli imputati è appunto introdotto perchè l'accusato possa scolparsi, ma in pratica purtroppo vedremo che le risposte dei giudicabili anzichè servire a scolparli, sono sempre raccolte allo scopo di rilevare le contraddizioni in cui l'interrogato suole, e può anche involontariamente cadere, e quindi dedurne un indizio di reità.

Difatti, o giurati, è certissimo purtroppo che l'uomo può errare: e che? non può forse errare l'accusato che sta sotto il peso d'un' incolpazione, e che cerca ogni modo onde attenuare la sua colpabilità?

Ebbene, se quest'accusato nega una circostanza di fatto che, anche ammesso non sarebbe per lui realmente tale da poterne constatare la colpabilità, si vorrà subito dedurne, questa contraddizione in cui si trovi, è il più grande elemento che giustifica l'accusa?

Tale è il ragionamento che il Pubblico Ministero è venuto facendo, quando vi ha detto: crediamo pure a Buonafede a cui la difesa non crede, e che si riserva di combatterlo virilmente quando saremo alla trattazione del fatto Pepoli. lo non saro certamente quello che azzarderà tanto, altri il farà ben meglio di me. Ma crediamo pure a Buonafede il quale ha detto che Ugolini non era fra i ladri perchè non fu annoverato nel numero dei 14; ebbene egli vi dice che scientemente vendeva la seta a Traldi, e che scientemente sapeva che questa seta era stata rubata, sebbene esso sia venuto a dirvi che mai seta a Traldi aveva venduta.

L'accusa però ci ha forse provato che la seta stata proposta al Traldi facesse parte del furto commesso a danno d'Eustacchio Zanetti? Per avere chiara e vera la colpabilità di coloro che sono dei reati imputabili, bisogna giustificarne le prove, altrimenti queste non sono prove per se stesse, ma si riducono ad indizii lontani, e voi, signori giurati, di fronte agli indizii inconcludenti sapete che è sempre da preferirsi l'assolutoria dell'imputato, quando la colpabilità non è realmente giustificata. Ma non è solo qui che la difesa vi disse trarre gli elementi della incolpabilità dell'Ugolini. Si disse che l'Ugolini è stato anche indicato dal Pini avanti il Questore. Qui, o signori, noi non diremo certamente una parola che possa star contro un onesto funzionario il quale venne a dirvi in quest'udienza avere egli sentito dal Pini come l'Ugolini avesse venduta la seta al Traldi, e tali sono le parole che il Pubblico Ministero registrava nella sua requisitoria.

Io dirò, o signori giurati, che il detto di Pini può esservi dubbio: secondariamente, se l'Ugolini avesse anche fatto una vendita di seta non vi è giustificato che questa seta fosse parte, come si disse, del furto commesso a danno di Zanetti.

Ma si soggiunge che realmente Ugolini sapeva che questa seta era di provenienza furtiva, perchè negava il fatto della vendita.

Non sta alla difesa, o signori, darvi le prove, sta all'accusa, e l'accusa stessa vi dice che non ha che semplici indizii, e che io dico indizii lontani, indizii non atti a convincere.

Ma le liste che la moglie presentava all'Ugolini in carcere non dovevano porlo in guardia, non dovevano convincerlo che tornavagli a conto ammettere il fatto?

Signori giurati, questo ragionamento, a mio avviso, non regge. Dove è provato che l'Ugolini sapesse che una pietosa moglie andava ad avvertirlo di ciò che forse egli non sapea, o almeno esattamente non conosceva? Se il Traldi stesso avesse avuto occasione di parlare colla moglie dell'Ugolini, e gli avesse detto che esso aveva deposto in fatto di una proposta di vendita di seta, la cosa sarebbe diversa; ma dov' è provato che Ugolini sapesse che questo fatto a suo carico era stato deposto, mentre le striscie erano sequestrate ed egli non lo sapeva? Come poteva il Pubblico Ministero da questo fatto negato dall' Ugolini trarre un' induzione per dire che anche questo serviva per provare che l'Ugolini aveva scienza della cosa e quindi non doveva negarla?

Signori giurati, la sorte dell' Ugolini è nelle vostre mani, voi siete quelli che lo dovete giudicare, io per me vi dico che con semplici indizii voi non avete punto la prova della colpabilità.

Può stare in fatto che Ugolini abbia esibito al Traldi un abito di seta per la moglie, ma può essere ancora che Ugolini abbia dimenticata una tale circostanza, come può essere ancora che per ignoranza o per tema di compromettersi egli abbia negato un fatto che quand' anche ammesso, non può aggravare la di lui responsabilità penale.

D'altronde il Traldi non seppe precisare l'epoca in cui l'esibita fu fatta, e facilmente un equivoco potrebbe nel caso verificarsi.

Chiedo quindi per Ugolini un verdetto d'incolpabilità.

Presidente. — Viene ora in discussione il capo relativo alla grassazione Capelli. La parola spetta all'avv. Ghillini.

L'Avv. GHILLINI, per la grassazione commessa al Lavino a danno del signor Capelli, difende:

Gamberini Giuseppe.

Signori Giurati.

Alle ore 7 12 del giorno 29 agosto 1862 due o tre individui si presentarono alla bottega di certo Capelli al Lavino, e là con minaccie e con armi intimorirono le persone, consumando un' audacissima grassazione. Il furto fu per lo valore superiore alle lire 3 mila, il numero di tre persone dentro la bottega, coadiuvate da un numero superiore al di fuori sono le circostanze aggravanti la grassazione e quel che è peggio vi concorse ancora un mancato omicidio nella persona di certo Garretti. Sono tutte queste le circostanze le quali vengono ad aggravare la posizione degli accusati che debbono rispondere di tutte e singole le qualifiche che il Pubblico Ministero veniva enumerando, allorchè faceva il suo atto di accusa.

Sull'ingenere del reato la difesa non muove questione; esso è constatato da testimoni ineccezionabili, da testimoni tali a cui la difesa stessa deve prestare ogni fede. Un dubbio solo potrebbe nascere alla difesa, e questo sarebbe se gl'imputati fossero tutti realmente responsabili della qualifica del mancato omicidio. Questo la difesa ve lo accenna come dubbio, avendo la giurisprudenza però, sanzionato un principio diverso da quello che, a mio avviso, la scienza ha stabilito. Non facendo io questione sull'ingenere del reato, vengo senz'altro alla specie, a discutere se il mio difeso Gamberini Giuseppe si debba o no tenere contabile della grassazione avvenuta al Lavino.

I mezzi di prova che si adoperarono in questa causa furono molti, molti gli indizi che realmente si constatarono a carico di diversi imputati; il nerbo però delle prove fu anche qui nelle solite rivelazioni. Non vi combatterò ora il sistema delle rivelazioni, perchè già da me e dai miei predecessori abbastanza si è detto per mostrare come non meriti alcuna fede; verrò quindi solo ad accennare che a carico di Gamberini Giuseppe volevasi constatare un fatto, un indizio che dal dibattimento più non risultò. E questo si fu che avesse accompagnati alcuni dei grassatori al Lavino col suo biroccino, col biroccino che fu descritto come un biroccino alla contrabbandiera. L'onesto dottor Ferri testimonio interpellato qui all'udienza vi disse che aveva fatto un confronto col biroccino e col cavallo che erano proprietà del Gamberini, ed egli vi disse che se quel biroccino gli sembrava simile ad uno che aveva veduto lungo la strada che conduce al Lavino, in sua coscienza vi attestava che non poteva dichiarare che il biroccino di Gamberini fosse l'identico che vide sulla strada che conduce al Lavino.

Notate, o signori, che questo fatto del biroccino venne anche da altri testimoni, esaminati, escluso per cui hassi molto a dubitare se realmente i grassatori si portassero al Lavino su di un biroccino, certamente poi se vi andarono non si servirono del biroccino del Gamberini inquantochè questo birocino non seguiva direttamente il legno o fiacre che si pretende conduccesse i Grassatori.

Altro indizio raccolse forse l'accusa a carico del Gamberini? altro indizio raccolse, essa disse, nell'aver veduto Gamberini ascendere in brun, che il Solioni venne poi ad attestare essere creduto di Nanni Innocenzo. Questo fatto, o signori, fu constatato, ed il Solioni vi disse che Nanni Innocenzo avea condotto col suo fiacre il Gamberini dalla Zucca verso Ferrara.

Ma signori, se anche questo fatto vi venisse ammesso dalla difesa quale analogia può esservi tra la grassazione al Lavino ed il fatto che Gamberini ascese il fiacre di Nanni per portarsi verso Ferrara? Vero che l'accusa pretende che con quel legno Gamberini si portasse a Ferrara per ricettare il Laghi che era fuggito da quelle carceri, ma dove la prova di un tal fatto?

Non abbiamo forse veduto che Gamberini si serviva appunto di Nanni Innocenzo, non ve lo ha ammesso egli stesso quando avea bisogno di scarozzare la propria sorella? Ma si dice: questo fatto è negato dal Gamberini; questo fatto di essere andato alla Zucca non lo ammise; ebbene sulla fede di un solo Solioni di un uomo che venne in udienza a rispondere con qualche titubanza vorremo noi essere al suo detto tanto corrivi da voler ritenere che tutte le sue parole siano l'accento della verità?

Quale interesse avrebbe avuto il Gamberini a negare il fatto di essere andato nel fiacre di Nanni, quando dall'accusa non è giustificato l'altro fatto d'aver accolto in quel fiacre l'evaso Francesco Laghi? Se il Gamberini negò un fatto che non lo poteva compromettere, è segno che il fatto stesso non era vero.

E quand'anche volessimo ritenere che il Solioni non abbia mentito, che abbia detto il vero, abbenchè però l'uomo onesto debba sempre dire la verità, e la deve dir subito e senza titubanza, noi diremo quale analogia, come vi dicevamo poc'anzi, quale analogia tra il fatto di essere il Gamberini asceso in un fiacre colla grassazione del Lavino?

Ma le relazioni che erano fra Gamberini e Laghi, mi si dirà, le relazioni che passavano fra Nanni e Gamberini non giustificano forse i sospetti, gli indizi che a carico del Gamberini si raccolsero?

No, o signori, quando la difesa vi può provare le relazioni non avevano lo scopo di commettere un reato, la difesa ha tutto il diritto di dirvi che nel dubbio l'interpretazione deve essere a favore dei prevenuti.

Ma le rivelazioni e del Buonafede e del Campesi non stanno forse a carico del Gamberini?

Quale sia il peso delle rivelazioni non lo ripeteremo, noi vi diciamo che quella è putredine, è fango e se dalle rivelazioni non si deve trarre un argomento materiale, sodo, egli è indubitabile che non meritano di essere prese in considerazione. Gli indizi che a carico del Gamberini si raccolsero, a mio avviso, non furono sufficienti nè per constatare la di lui colpabilità, nè tanto meno per dar forza a quelle rivelazioni; quindi brevemente concludendo sulla specialità che a carico del Gamberini venne introdotta, io sono d'opinione che il Gamberini non debba essere responsabile della grassazione a danno del Cappelli.

Delle prove dirette se ne cercarono, ma non si ottennero. Ricognizioni se ne fecero molte, e queste riuscirino vane. Il Gamberini ebbe a soffrire confronti nella processura scritta e nell'orale dibattimento, ma nessun testimonio potè riconoscerlo, e sapete il perchè? perchè Gamberini a quelle grassazioni non intervenne. Ma mi si risponderà, gli antecedenti del Gamberini! Ebbene se uno fu reo una volta, è per questo che lo debba essere sempre? forsechè vorremo noi giudicare dall'antecedente condotta per trarne non solo un indizio ma il fatto materiale che costui è reo della grassazione in discorso? Allora, o signori, noi spingeremmo le cose all'assurdo. Si deve provare che uno abbia materialmente preso parte al reato, perchè si faccia luogo alla sua condanna.

Quindi, o signori giurati, io per Gamberini vi chiedo che dichiariate che esso non è colpevole della grassazione commessa al Lavino.

L'Avv. Madon, per la grassazione commessa al Lavino, a danno del sig. Capelli, difende:

Nanni In. - Canè Luigi - Laghi Francesco.

Signori giurati.

Come il difensore di Gamberini, così noi non solleveremo quistione sull'ingenere del reato di grassazione commessa al Lavino di mezzo a danno di Raffaele Cappelli, negoziante di commestibili. — Giacchè nostro proposito è questo soltanto di esaminare se coloro che sono accusati di questa grassazione ne siano colpevoli; se a loro carico sieno risultati dal dibattimento tali prove, o, quanto meno, tali indizi sovra cui si possa fondare una dichiarazione di colpabilità a loro carico. —

Quattro sono gli accusati in questo titolo, Gamberini, Canè Innocenzo, Nanni e Laghi: di Gamberini fu parlato, resta a me di parlarvi degli altri.—

Nella sera del 29 agosto 1862, diceva il Pubblico Ministero, un broom tirato da due cavalli neri era veduto a passare pel Lavino, procedere oltre e ritornare di poi. Fu veduto a passare pel Borgo Panigale da Grandi e da Calari, fu veduto a passare per Lavino dal dottor Ferri, dal signor Pelotti, fu veduto fermo oltre il Lavino da Cremonini e da Alvisi, fu veduto ritornare verso il Lavino da Costa, fu veduto poi fermo al di quà del Lavino, e presso lo stradello dei Tassoni, da Ugolini e da Muriani. In quel broom, dice il Pubblico Ministero, vi erano tre, quattro o cinque persone di faccia sinistra, di faccia così sinistra, che uno di coloro che videro a passare quel broom ebbe a dire: oh! che brutta mercanzia! che brutti mercanti ci sono il quel broom! Un altro ebbe a dire all'udienza, a prima giunta ho subito detto che erano assassini! Quel broom, diceva il Pubblico Ministero, portava i i grassatori, od almeno una parte dei grassatori, di Raffaele Capelli; quel broom, soggiunge il Pubblico Ministero, era propriètà del Nanni, e chi lo conduceva era lo stesso Nanni Innocenzo. —

Il Nanni Innocenzo ammise il fatto d'essere in quella sera, 29 agosto 1862, passato per Lavino con persone entro il suo broom, tirato da due cavalli neri ma che in quel broom si trovavano due ufficiali dell'esercito, diretti uno in Anzola, ov'era il campo d'esercitazione militare, l'altro a Castelfranco ove si trovava in distaccamento.

È inverosimile codesta introduzione del Nanni? No per certo, perchè è accertato che ad Anzola vi era il campo militare, e a Castelfrauco un distaccamento dell'armata.—

E che questi ufficiali fossero in un broom anzichè in un fiacre non deve fare meraviglia, giacchè la spiegazione di ciò si trova, sia nel fatto che in quel giorno, a quanto ci disse taluno dei testimoni, il tempo era nuvoloso e minacciava pioggia, sia in ciò che forse quei due uffiziali erano venuti a Bologna senza licenza del loro comandante, per cui avevano interesse a viaggiare in vettura coperta, onde non mettersi in troppa vista ed esporsi al pericolo di disturbi e castigo. —

Codesto fatto dunque, signori, non è per nulla inverosimile, è anzi verosimilissimo. — È certo del resto che
anche nel mese d'agosto si può viaggiare in broom da
chicchessia: ed anzi che anche al Lavino in quell'epoca
passassero molti broom, ce lo disse il Zannelli, cantoniere
in quella strada. E ciò già basterebbe per dire affatto verosimile che due ufficiali viaggiassero a quell'epoca in
broom. —

Ma il Pubblico Ministero crede escluso che nel broom del Nanni vi fossero due ufficiali, e stabilito invece che vi fossero dei grassatori in numero di quattro o cinque. —

Perchè ciò avesse a dirsi stabilito, sarebbe necessario provare che il solo broom di Nanni è passato in quel giorno al Lavino di mezzo, e che precisamente nel broom del Nanni vi fossero le quattro o cinque persone di cui parlarono e il Calari e il Grandi e gli altri testimoni.—

Io ritengo sia anzi stabilito che non uno solo ma due, anzi tre broom passarono nella sera del 29 agosto 1862 nel Lavino di mezzo, e che uno di quei broom era bensi quello del Nanni, ma non era quello che conteneva i grassatori veduti dai testi suddetti. — E basta porre mente all'ora in cui fu veduto il broom de'creduti grassatori passare pel Lavino onde accertare che quello del Nanni non era quello. —